



Delibera della Giunta Regionale n. 426 del 04/08/2011

A.G.C. 21 Programmazione e Gestione dei Rifiuti

Settore 1 Programmazione

Oggetto dell'Atto:

DISCIPLINARE TECNICO PER L'UTILIZZO DEL BIOSTABILIZZATO OTTENUTO DAL
PROCESSO DI STABILIZZAZIONE DELLE MATRICI ORGANICHE DEI RIFIUTI.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a. Che l'articolo 19 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ha stabilito che "lo stato di emergenza dichiarato nella Regione Campania, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, cessa il 31 dicembre 2009";
- b. Che per l'effetto del citato art. 19 del D.L. 90/2008 ed alla stregua delle previsioni della legge 26 febbraio 2010, n. 26 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante "Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile", la gestione ordinaria del ciclo integrato dei rifiuti nella Regione Campania è rientrata nelle attribuzioni proprie degli enti territoriali competenti alle condizioni stabilite a legislazione vigente;
- c. Che sono in corso di attivazione, presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti (cd. impianti STIR) di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, interventi tecnici volti a conseguire idonei livelli di biostabilizzazione dei rifiuti;
- d. Che al fine di consentire l'utilizzo del compost fuori specifica, anche indicato comunemente come "biostabilizzato", prodotto dagli impianti di cui sopra (cd. impianti STIR), all'art. 6-ter del D.L. 90/2008 come modificato dalla legge 1/2011 viene previsto:
 - d.1) l'aggiunta ai codici CER dei rifiuti prodotti dagli impianti STIR previsti dal comma 1 dell'art. 6-ter, anche del codice CER 19.05.03 "compost fuori specifica", prodotto in seguito all'introduzione di nuovi processi di trattamento, dagli impianti STIR;
 - d.2) l'aggiunta di un nuovo periodo al comma 1 dell'art. 6-ter, per consentire l'impiego del compost fuori specifica, previa autorizzazione regionale, quale materiale di:
 - ricomposizione ambientale per copertura e risagomatura di cave abbandonate e dimesse e di discariche chiuse ed esaurite;
 - copertura giornaliera per gli impianti di discarica in esercizio.
- e. Che l'Amministrazione Regionale intende predisporre una disciplina tecnica organica che regolamenti la produzione, la qualità e gli utilizzi del rifiuto ottenuto dalla biostabilizzazione delle frazioni organiche dei rifiuti;
- f. Che, nelle more di una tale disciplina in raccordo con il redigendo piano di riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili di cui all'art. 5 d.lgs. 36/2003, è necessario disciplinare l'utilizzo del CER 19.05.03;
- g. Che nel territorio della Regione Campania sono in esercizio e regolarmente autorizzati alcuni impianti di trattamento dei rifiuti che, attraverso un processo di biostabilizzazione delle matrici organiche dai rifiuti, producono un rifiuto speciale non pericoloso che, ai fini del presente atto, viene definito "biostabilizzato";
- h. Che è necessario regolamentare uniformemente su tutto il territorio regionale il processo di produzione e di qualità del biostabilizzato;
- i. che il biostabilizzato, nel rispetto dei principi generali di tutela ambientale, qualora abbia le caratteristiche idonee, possa essere utilizzato così come stabilito dalla legge 1/2011;

CONSIDERATO

- a. che occorre disciplinare la produzione, la qualità e gli utilizzi del rifiuto ottenuto dalla stabilizzazione delle matrici organiche dei rifiuti tenendo conto dei tempi necessari per gli adeguamenti strutturali dei processi di produzione e dell'adeguamento delle autorizzazioni all'utilizzo già rilasciate ai gestori delle cave e delle discariche;

- b. che occorre tener conto anche dell'adeguamento dei Piani di Gestione degli impianti, qualora intendano prevedere l'utilizzo, quale materiale da impiegare nella copertura giornaliera dei rifiuti in discarica, ricomposizione ambientale per copertura e risagomatura di cave abbandonate e dimesse e di discariche chiuse ed esaurite;

RITENUTO

- a. che in considerazione della notevole variabilità dei processi tecnologici che portano alla produzione di biostabilizzato, nonché all'evoluzione delle tecniche di laboratorio per la verifica dei parametri analitici che caratterizzano il biostabilizzato e ne consentono un uso idoneo, verrà avviata nel breve termine, in collaborazione con le aziende pubbliche e private che producono il biostabilizzato una sperimentazione dalla quale sarà possibile ricavare ulteriori dati sulle caratteristiche dei materiali prodotti da cui ne potrà derivare una integrazione al presente atto;
- b. di dover assumere le misure atte ad assicurare, in tempi assolutamente solleciti, la realizzazione di indispensabili iniziative volte al coordinamento della complessiva azione per la gestione del ciclo dei rifiuti regionale;
- c. che nelle more della definizione del programma complessivo previsto nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, occorre evitare ogni pregiudizievole ritardo nell'attivazione di ogni utile iniziativa, attesa la prevalente assoluta necessità strategica di acquisire l'autosufficienza regionale, ritardo peraltro contestato anche dagli organismi comunitari;
- d. il presente disciplinare tecnico risulta coerente e funzionale con le "Linee di Piano 2008-2013 per la gestione dei rifiuti urbani" di cui alle DGR n. 215/2009 e 78/2010 e alla DGR n. 265 del 14/06/2011 (Adozione piano regionale di gestione dei rifiuti urbani della Campania ed avvio fase di consultazione pubblica);
- e. l'assoluta priorità e la valenza strategica delle azioni promosse, stante l'attuale deficitaria dotazione impiantistica in regione Campania, è necessario provvedere alla approvazione del disciplinare sulla produzione, la qualità e gli utilizzi del rifiuto ottenuto dalla stabilizzazione delle matrici organiche dei rifiuti di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTI

- a. la L.R. n. 28.3.2007, n. 4 e s.m.i.;
- b. il D.L. 23.5.2008, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 14.7.2008, n. 123, e s.m.i.;
- c. il D.L. 30.12.2009, n. 195, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 e s.m.i.;
- d. il D.L. 26.11.2010, n. 196, convertito, con modificazioni, in legge 24.1.2011, n. 1;
- e. la Direttiva 2001/42/CE;
- f. la Direttiva 2006/12/CE;
- g. la procedura di infrazione n. 2195/2007;
- h. il D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- i. il D.lgs n. 163/06 e ss.mm.ii.;
- j. il Decreto PCM n. 226 del 20/10/2009;
- k. DGR n. 215/2009;
- l. DGR 78/2010;
- m. DGR n. 127 del 28/3/2011
- n. il Piano di gestione dei Rifiuti Urbani di cui alla D.G.R. n. 265 del 14/6/2011;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione del presente provvedimento;

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime,

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati;

1. di approvare il disciplinare tecnico della produzione, della qualità e degli utilizzi del rifiuto ottenuto dalla stabilizzazione delle matrici organiche dei rifiuti di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento vigente;
2. di stabilire che:
 - 2.1 il presente disciplinare entra in vigore a partire dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania (B.U.R.C);
 - 2.2 gli utilizzi del biostabilizzato individuati dal predetto Allegato A, sono gli unici ammessi sul territorio della Regione Campania, fatto salvo quanto già disposto dalla normativa nazionale;
 - 2.3 l'utilizzo del biostabilizzato per la copertura giornaliera e finale in discarica si configura come attività di recupero e, nelle quantità massime previste dall'Allegato A, è esentato dal pagamento del tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi in discarica;
 - 2.4 la Regione, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente atto, provvede alla revisione e all'adeguamento delle vigenti autorizzazioni per la gestione delle discariche in conformità con il presente atto;
3. di trasmettere il presente provvedimento:
 - 3.1 all'AGC 01 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale;
 - 3.2 all'AGC 05 - Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile;
 - 3.4 all'Amministrazioni provinciali;
 - 3.5 all'ARPAC;
 - 3.6 al Settore Stampa, Documentazione, Informazione per la pubblicazione sul B.U.R.C.